

Corte di Appello – Seconda Sezione – sent. n. 58/2025 del 23/1/25

Estensore: *Niccoli*

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE – DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA EX ART. 2051 C.C. – CONTRATTO DI APPALTO

Ai fini dell'accertamento della responsabilità per i danni cagionati a terzi da cose oggetto di appalto, in ossequio ai consolidati principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. *ex multis* Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23442 del 28/09/2018, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7553 del 17/03/2021, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16609 del 11/06/2021, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31601 del 04/11/2021), occorre distinguere tra danni derivanti dall'attività dell'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto e danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto: per i primi, in applicazione dell'art. 2043 c.c., la responsabilità è da ascrivere al solo appaltatore – salva la prova, da parte del danneggiato, di una concreta ingerenza del committente e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo; con riguardo ai secondi, anche nella misura in cui i danni causati dalla cosa oggetto dell'appalto fossero stati determinati da modifiche e interventi realizzati dall'appaltatore, si individua una corresponsabilità di appaltatore e committente, giacché l'autonomia organizzativa dell'appaltatore non esime il committente dalla custodia della cosa. Pertanto, in applicazione dell'art. 2051 c.c., al fine di essere esonerato da responsabilità, il committente è gravato dell'onere di fornire la prova liberatoria di cui alla stessa norma, ossia dimostrare il caso fortuito, anche se eventualmente coincidente con l'attività dell'appaltatore, quale fatto del terzo costituente causa esclusiva del danno che il custode non poteva prevedere e impedire.